

CAPITOLATO D'APPALTO PER IL SERVIZIO "INTERVENTI A FAVORE DEI SOGGETTI DISABILI GRAVI AI SENSI DELLA L.R. 20/06"

DISTRETTO SOCIO - SANITARIO RM 5.5

Art. 1 - OGGETTO E OBIETTIVI DEL CAPITOLATO

Costituisce oggetto del presente Capitolato l'appalto per l'affidamento del Servizio denominato "Interventi a favore dei soggetti disabili gravi" ai sensi dell'art. 39, comma 2, lettere *bis* e *ter* della legge 5 febbraio 1992 n. 104 come modificata dalla legge 21 maggio 1998, n. 162 da espletare nei Comuni afferenti il Distretto Socio Sanitario RM 5.5.

La predisposizione dei piani personalizzati deve prevedere specifiche forme di integrazione con la ASL in relazione ai bisogni rilevati.

L'obiettivo del presente capitolato di appalto è rispondere ai bisogni socio-assistenziali complessi dei destinatari del servizio attraverso l'erogazione di prestazioni programmate come da piano individuale di intervento. I piani di intervento personalizzati sono volti promuovere l'inserimento nella rete integrata dei servizi migliorando la qualità della vita.

Le misure vanno predisposte anche per alleggerire il carico assistenziale delle famiglie, ove la gravità e la non adeguatezza delle reti di sostegno rendano oneroso e necessario un intervento di tale tipo.

Art. 2 - DURATA E VALORE DELL'APPALTO

Il contratto ha durata biennale con inizio dalla stipula e comunque fino all'esaurimento dell'importo contrattuale:

	COSTO COMPLESSIVO
SPESE PERSONALE (A)	224.500,00
SPESE GENERALI (B)	33.000,00
TOT A+B	257.500,00
IVA AL 5%	12.875,00
TOTALE	270.375,00

Il costo posto a base di gara è comprensivo di ogni altro onere fra cui:

- Costo effettivo del personale in applicazione del CCNL vigente secondo il Liv. degli operatori;
- Costi di gestione
- Spese di coordinamento

La Stazione appaltante non ha elaborato il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.), in quanto non vengono ravvisati rischi da interferenze, per le quali non ricorre l'obbligo di redazione del DUVRI di cui all'art. 26, comma 3 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Il monte ore biennale dell'intero progetto è di circa **12.000** ore di assistenza.

Eventuali ritardi nell'inizio delle attività conseguenti alle occorrenti procedure amministrative, non potranno, ad alcun titolo, essere fatti valere dall'aggiudicatario.

Qualora, alla scadenza del contratto, non fosse possibile procedere al rinnovo oppure esperire in tempo utile le procedure di gara necessarie per la nuova aggiudicazione del servizio, il soggetto aggiudicatario, previa richiesta formulata dal Comune di San Vito Romano, in qualità di Capofila per la gestione dei servizi distrettuale RM 5/5, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita almeno un mese prima della scadenza contrattuale, sarà tenuto alla prosecuzione del servizio medesimo in regime di temporanea *prorogatio*, nei limiti di quanto previsto dalla legislazione vigente, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto di appalto.

Il pagamento del compenso dovuto per regolare esecuzione del servizio avverrà mensilmente entro 60 giorni dalla presentazione da parte della Società di regolari fatture con la rendicontazione delle ore effettivamente svolte. Non è prevista per il presente appalto la corresponsione di alcuna anticipazione sull'importo contrattuale. Il corrispettivo è fisso e invariabile per tutta la durata dell'appalto. L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 3 - DESTINATARI DEL SERVIZIO

Le misure di sostegno sono esclusivamente a favore delle persone residenti nel Distretto RM 5/5 con handicap in situazione di particolare gravità, ai sensi dell'art.3 comma 3 della L. 104/92, accertato e certificato dalle Commissioni mediche individuate dall'art. 4 della medesima legge. Sono escluse le persone per cui la disabilità è derivante da patologie strettamente connesse ai processi di invecchiamento.

Art. 4 - ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E PRESTAZIONI

Il progetto "Sostegno alla disabilità" ai sensi della legge 20/2006, non sovrapponibile a quelli già attivati ed esistenti nella programmazione sociale di zona, intende raggiungere un'utenza con bisogni socio-sanitari complessi che richiedono interventi domiciliari con PAI individuali in base ai bisogni degli utenti stessi e delle loro famiglie. Il servizio prevede interventi di sostegno alla persona disabile non autosufficiente e alla famiglia, attraverso forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale anche della durata di 24 h e nelle giornate festive e prefestive; il servizio si esplica attraverso gli indicatori di valutazione e le prestazioni come indicate nella **scheda allegata** al presente capitolato (**Allegato 1**)

L'aggiudicataria dovrà attenersi scrupolosamente ai singoli progetti personalizzati redatti dai servizi sociali.

Per lo svolgimento delle attività di assistenza l'organismo aggiudicatario è tenuto a fornire il personale occorrente nonché i mezzi di trasporto necessari in base ai singoli progetti personalizzati con rischi ed oneri a suo carico per danni a terzi e cose derivanti dall'esecuzione delle prestazioni di cui al presente capitolato.

L'Affidatario, attraverso il lavoro di équipe e l'attività di coordinamento, dovrà garantire:

- il coordinamento di tutti gli interventi attuati dagli operatori;
- l'integrazione di tutte le attività con quelle svolte dagli operatori delle strutture pubbliche coinvolte nel piano di assistenza;
- la partecipazione alle riunioni di verifica e programmazione degli operatori secondo i tempi, la quantità ed i modi concordati con l'Ufficio di Piano e i servizi competenti;
- la continuità delle prestazioni da parte degli operatori impegnati nel servizio;

- la documentazione dell'attività svolta attraverso la modulistica concordata con l'Ufficio di Piano. Non sono ammesse varianti che non siano migliorative delle prestazioni minimali previste dal capitolato d'appalto e comunque non autorizzate dall'Ente appaltante.

Art. 5 - CARATTERISTICHE DEGLI OPERATORI IMPIEGATI DALL'AGGIUDICATARIA

Le prestazioni di cui al precedente art. 4 saranno svolte dall'aggiudicataria mediante propri operatori di ambo i sessi, in possesso dei titoli professionali e/o abilitazioni richiesti per legge.

L'impresa aggiudicataria dovrà nominare un Coordinatore in possesso di diploma di laurea attinente al servizio oggetto del presente appalto (solo a titolo esemplificativo: laurea in, Psicologia, Sociologia, Servizio Sociale); tale figura sarà l'interlocutore unico con l'Ufficio di Piano presso il Comune capofila di Distretto e referente per la verifica e il monitoraggio dell'intero servizio.

Il progetto tecnico dovrà contenere il nominativo del Coordinatore e l'indicazione del titolo di studio, da verificare in sede di apertura della relativa offerta tecnica.

Il Coordinatore assume il ruolo di referente per la Società per cui ogni atto o comunicazione dell'Ente consegnata al coordinatore s'intende fatta alla Società affidataria.

Art. 6 - RAPPORTI CON IL COMUNE CAPOFILA

L'aggiudicataria dovrà fornire all'Ufficio di Piano i dati e le informazioni necessarie al monitoraggio:

- a) relazione trimestrale su modello fornito dall'Ufficio di Piano riguardante l'andamento del servizio.
- b) la puntuale e regolare compilazione della tabella relativa alla pianificazione trimestrale degli interventi domiciliari e informatizzazione della stessa sul SID (Sistema Informativo Distrettuale).

Il personale dell'aggiudicataria dovrà mantenere il segreto sui fatti e circostanze riguardanti il servizio delle quali abbia avuto notizie durante l'espletamento o comunque in funzione dello stesso restando quindi vincolati al segreto professionale ai sensi del C.P.

Qualunque danno in regime contrattuale dovesse derivare a persone e a cose, causato dall'aggiudicatario nell'esercizio dell'appalto, dovrà intendersi senza riserve o eccezioni, interamente a carico dell'aggiudicatario. In particolare qualsiasi danno, diretto o indiretto, immediato e futuro, arrecato in qualsiasi modo o luogo al destinatario del servizio, ai suoi familiari e a qualsiasi persona presente, durante il tempo in cui viene svolto il servizio, sarà completamente a carico dell'aggiudicataria senza alcuna possibilità di rivalersi sul Comune Capofila.

Art. 7 - OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario si impegna ad assicurare le proprie prestazioni nelle modalità indicate nel presente capitolato e si impegna ad ottemperare al rispetto dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva e dalle norme in materia di previdenza e assistenza. Il numero degli utenti del servizio appaltato, nonché le prestazioni a loro carico, potranno essere variati mediante semplice comunicazione scritta alla Società aggiudicataria.

Art. 8 - CONTROLLI PERIODICI

Trimestralmente la Società appaltatrice dovrà relazionare, su modello fornito dall'Ufficio di Piano, sull'attività svolta, evidenziando eventuali problemi emersi nel servizio stesso al fine di studiare insieme le migliori soluzioni.

Il Comune di San Vito Romano, in qualità di Ente Capofila per la gestione del Piano di Zona RM 5/5 dovrà esercitare in ogni momento e nel modo che riterrà più idoneo il controllo e la verifica dell'attività svolta.

Art. 9 – STIPULA DEL CONTRATTO

Il Comune di San Vito Romano, in qualità di Ente Capofila per la gestione del Piano di Zona RM 5/5 comunicherà per iscritto all'aggiudicatario il giorno e l'ora stabiliti per la stipula e la sottoscrizione del contratto; in caso di mancata ed ingiustificata presenza della persona autorizzata allo scopo, si riserva la facoltà di disporre la decadenza dell'aggiudicazione provvisoria e richiedere il risarcimento dei danni.

Art. 10 – COPERTURE ASSICURATIVE

L'aggiudicatario deve stipulare le seguenti polizze assicurative che esonerino totalmente ed espressamente il Comune di San Vito Romano, in qualità di Ente Capofila per la gestione del Piano di Zona RM 5/5 da qualsiasi responsabilità inerente il servizio convenzionato:

- una polizza R.C.T. con massimale non inferiore a ad un milione d'euro a copertura di tutti i rischi di danni a terzi ed a cose di terzi a qualsiasi titolo o destinazione;
- una polizza R.C.O. con massimale non inferiore ad un milione di euro a copertura di tutti i danni, infortuni od altro che possa accadere al personale impiegato (eventuali volontari compresi).

Art. 11 – TUTELA DEL PERSONALE IMPIEGATO

L'aggiudicatario s'impegna a:

- a) rispettare gli adempimenti contributivi ed assicurativi nei confronti dei soci lavoratori e/o dei dipendenti e/o degli eventuali volontari impiegati, operanti questi ultimi nei limiti del comma 5 dell'art. 21 della L. 381/1991;
- b) applicare il contratto nazionale di lavoro e quello integrativo delle Cooperative sociali, come previsto dalla L. 327/2000, assicurando ai soci lavoratori un trattamento economico non inferiore a quello dei lavoratori dipendenti;
- c) corrispondere puntualmente le spettanze economiche dovute agli operatori per le prestazioni da loro assicurate;
- d) fornire, se richiesta, la documentazione relativa al rapporto di lavoro del personale impiegato;
- e) adempiere a tutti gli obblighi imposti dalla normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro;
- f) informare gli operatori dell'assenza di vincoli di dipendenza e/o subordinazione nei confronti del Comune di San Vito Romano, in qualità di Ente Capofila per la gestione del Piano di Zona RM 5/5.

Il Comune di San Vito Romano, in qualità di Ente Capofila per la gestione del Piano di Zona RM 5/5, nell'interesse esclusivo dei lavoratori, eseguirà controlli costanti sull'osservanza degli impegni assunti dall'appaltatore nei loro confronti.

Qualora riscontri un comportamento difforme da quello pattuito, si procederà all'immediata sospensione del pagamento delle fatture, accantonando le somme spettanti all'appaltatore a garanzia degli obblighi di cui sopra ed assegnando al medesimo un termine entro il quale regolarizzare la propria posizione. L'inadempienza è motivo di risoluzione della convenzione.

Art. 12 – ULTERIORI OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore, oltre al rispetto degli obblighi di cui ai precedenti articoli, è tenuto:

- a) ad eseguire le prestazioni con piena autonomia operativo-gestionale ed idonea organizzazione;

- b) a conformare le proprie attività a tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali per il settore, con particolare riguardo al Piano Sociale di Zona e alle prospettive di integrazione socio sanitaria;
 - c) a rispondere direttamente dell'operato dei lavoratori adibiti alle attività convenzionate;
 - d) ad effettuare le sostituzioni degli operatori anche per un solo giorno di assenza, impiegando sempre personale qualificato, comunicando al Comune di San Vito Romano, in qualità di Ente Capofila per la gestione del Piano di Zona RM 5/5 quelle superiori a 5 giorni consecutivi e fornendo la documentazione atta a dimostrare l'idoneità e la professionalità degli addetti che dovessero subentrare in modo continuativo;
 - e) a sostituire gli operatori ritenuti non idonei dal Comune di San Vito Romano, in qualità di Ente Capofila per la gestione del Piano di Zona RM 5/5 rispettivamente entro 10 e 5 giorni dalla data della relativa richiesta scritta, che dovrà essere motivata in modo adeguato;
 - f) a garantire la continuità e la stabilità del personale, per favorire l'ottimale funzionamento del servizio;
 - g) ad assicurare la costante reperibilità del referente;
 - h) a rispettare scrupolosamente le disposizioni contenute nel presente Capitolato d'appalto, nel contratto e le modalità di esecuzione indicate nell'offerta tecnica come aggiudicata;
- L'aggiudicatario si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri operatori impiegati le disposizioni di cui alla Legge 12/6/90 n. 146 e successive modifiche ed integrazioni sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Art. 13 – SUBAPPALTO - CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEI CREDITI

In ragione della natura particolare delle prestazioni oggetto del presente appalto, in considerazione del fatto che si ritiene essenziale garantire l'omogeneità delle prestazioni nei confronti dell'utenza e dell'ambito territoriale di riferimento, è vietato il subappalto.

È vietata all'appaltatore la cessione anche parziale del contratto relativo al presente appalto.

L'Appaltatore può, in relazione ai crediti verso l'Amministrazione derivanti dal contratto avente ad oggetto il presente appalto, avvalersi delle disposizioni di cui alla Legge n. 52 del 21 febbraio 1991, dal momento che è possibile effettuare la cessione degli stessi crediti a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. Ai fini dell'opponibilità all'Ente, le cessioni di crediti devono essere stipulate dall'operatore economico mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Ente medesimo quale soggetto debitore. Le cessioni di crediti derivanti dal corrispettivo del presente appalto sono efficaci ed opponibili all'Amministrazione qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi all'Appaltatore cedente ed al soggetto cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione medesima.

In ogni caso, quando all'Amministrazione sia notificata la cessione, essa può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a servizi con lo stesso stipulato.

Art. 14 – CONTROVERSIE

L'Appaltatore non potrà sospendere il servizio né rifiutarsi di eseguire disposizioni del Comune di San Vito Romano, in qualità di Ente Capofila per la gestione del Piano di Zona RM5/5 per effetto di contestazioni che dovessero sorgere tra le parti. Per ogni controversia è competente il Foro di Tivoli.

Art. 15 – PENALITA'

Il Comune di San Vito Romano, in qualità di Ente Capofila per la gestione del Piano di Zona RM 5/5 conterà per iscritto eventuali disfunzioni, irregolarità o inadempienze riscontrate

nell'operato dell'appaltatore, concedendogli un termine massimo di 3 giorni per la presentazione delle relative giustificazioni.

Qualora queste ultime vengano ritenute non adeguatamente motivate, il Comune di San Vito Romano, in qualità di Ente Capofila per la gestione del Piano di Zona RM 5/5 si riserva la facoltà insindacabile di applicare, a seconda della gravità del caso, penalità pecuniarie da un minimo di € 200,00 (IVA inclusa) ad un massimo di € 1.500,00.

Art. 16 - POLIZZA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA

L'Aggiudicatario, quale esecutore del contratto, è obbligato a costituire, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione, una garanzia, denominata "garanzia definitiva", sotto forma di cauzione o di fideiussione (con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016) pari al dieci per cento (10%) dell'importo contrattuale come previsto dall'articolo 103 del Codice degli Appalti. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del presente contratto nei termini e nei modi programmati, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento (10%) la garanzia da costituire viene aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; nel caso in cui il ribasso sia superiore al venti per cento (20%), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. L'importo della garanzia definitiva verrà precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione del presente appalto. Alla garanzia definitiva di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 a proposito della garanzia provvisoria. Detta garanzia deve:

- essere presentata in originale, corredate di autentica notarile della firma, dell'identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia, con assolvimento dell'imposta di bollo se dovuta;

- essere costituita mediante fideiussione bancaria oppure fideiussione assicurativa oppure fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del Decreto Legislativo n. 385 del 1 settembre 1993, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla normativa bancaria assicurativa;

- contenere, espressamente, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta della stazione appaltante;

- prevedere l'operatività della stessa entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Lo svincolo avverrà successivamente alla scadenza prevista dell'appalto, previa verifica della regolare esecuzione del servizio.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria, da parte dell'Amministrazione, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. L'Ente potrà richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia di cui al presente articolo nei casi in cui essa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza la reintegrazione verrà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Le fidejussioni e le polizze relative alla garanzia definitiva devono essere presentate corredate di autentica notarile della firma, dell'identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia, con assolvimento dell'imposta di bollo.

Art. 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Ente si riserva di risolvere il contratto per l'affidamento del servizio in oggetto del presente capitolato, previa diffida di almeno due mesi, in caso di gravi o reiterate inadempienze rispetto agli impegni assunti e per persistenti inosservanze delle indicazioni organizzative espresse dall'Ente, o perdurante inadeguatezza degli operatori impiegati.

Tali inadempienze devono essere contestate per iscritto dall'Ente, affinché l'appaltatore adotti i necessari provvedimenti per la relativa regolarizzazione. In ogni caso, pur in presenza di disdetta, l'aggiudicatario è tenuto ad effettuare le prestazioni richieste fino alla data di scadenza naturale del contratto, qualora non possa essere assicurato il subentro d'altra Società per l'espletamento del servizio.

Il Contratto si intenderà comunque risolto nei seguenti casi:

- in caso di frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- in caso di cessione dell'azienda, di cessione d'attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario.

Il Comune si avvarrà della facoltà di risolvere di diritto il contratto anche nei seguenti casi:

- grave e provato inadempimento della Società, idoneo a compromettere la regolarità del servizio affidato;
- grave negligenza della Società nella gestione dell'appalto. In particolare, la Società sarà considerata gravemente negligente qualora cumuli, durante la durata dell'appalto, penali per un importo pari o superiore alla cauzione prestata;
- impossibilità sopravvenuta delle prestazioni, da parte della Società, a seguito di controlli relativi a quanto previsto dalla normativa antimafia;
- perdita, da parte della Società, della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

In caso di risoluzione del contratto resta salva per il Comune di San Vito Romano, in qualità di Ente Capofila per la gestione del Piano di Zona RM 5/5 la facoltà di esperire ogni altra azione per il risarcimento del danno subito o delle maggiori spese sostenute in dipendenza della risoluzione, ferma restando l'applicazione delle penali.

Nel caso di mancato adeguamento o di reiterazione degli inadempimenti tali da interrompere il rapporto fiduciario con la Società aggiudicataria, l'Amministrazione Comunale, valutata la gravità dell'inadempienza, in funzione dei particolari scopi cui il servizio è destinato, potrà procedere (ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile) alla risoluzione del contratto con preavviso scritto non inferiore a 15 giorni, incamerando al contempo l'intera cauzione, così come in presenza di violazioni del Codice di Comportamento, approvato con delibera di Giunta (a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, del D.P.R. del 16 aprile 2013, n. 62 e del Piano Nazionale Anticorruzione).

Anche in questo caso la Società aggiudicataria potrà far pervenire scritti difensivi e/o chiedere di essere sentita dall'Amministrazione Comunale nel termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.

La risoluzione per inadempimento non pregiudica il diritto dell'amministrazione al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esime la Società dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

L'Amministrazione Comunale ha, inoltre, la facoltà di rescindere il contratto in ogni tempo con l'obbligo di preavviso di mesi due, se ritiene la Società non idonea a continuare il servizio.

In caso di risoluzione del contratto, il servizio verrà affidato all'impresa che nella gara in corso verrà individuata come seconda agli stessi patti e condizioni del contratto risolto per inadempimento.

Art. 18 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società aggiudicataria è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m. i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente capitolato. In particolare, lo stesso dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alla presente commessa.

Tutti i pagamenti in dipendenza del presente appalto devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituirà, ai sensi dell'art. 3, comma 9- bis della legge n. 136/2010 e s. m. i., causa di risoluzione del contratto che sarà stipulato con la società affidataria.

La Società aggiudicataria ha, pertanto, l'obbligo, ai sensi del suddetto art. 3 comma 7, della medesima legge, di comunicare al Comune committente gli estremi identificativi del conto corrente "dedicato" entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla sua prima utilizzazione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul medesimo conto corrente dedicato.

Ai fini della tracciabilità dei flussi, il bonifico bancario o postale dovrà riportare nella causale l'indicazione del codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza. Il Comune committente, nel contratto che stipulerà con la Società aggiudicataria dovrà inserire, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale quest'ultima assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Il Comune committente verificherà, in occasione di ogni pagamento alla Società aggiudicataria e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte della stessa, di tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. In caso di omessa tracciabilità viene applicata una sanzione pecuniaria pari al 55 % del valore della transazione stessa.

Art. 19 - INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi del D. Lgs. n. 101/2018, si informa che i dati personali forniti dalle imprese concorrenti saranno raccolti e conservati presso la Stazione Appaltante.

Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con trattamenti informatici e/o cartacei, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l'esclusione; con riferimento al vincitore, il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge. Gli interessati hanno diritto di accesso e rettifica dei propri dati conferiti.

Ai sensi del D. Lgs. n. 101/2018 i dati personali forniti saranno raccolti presso l'Ufficio di Piano del Comune di San Vito Romano, in banca dati sia automatizzata che cartacea, per le finalità inerenti la gestione della procedura di gara (incluso le finalità amministrativo-contabili) e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni poste dal citato D. Lgs. n. 101/2018, tutte le

operazioni o complesso di operazioni previste dalla medesima normativa necessarie al trattamento in questione.

I dati conferiti saranno trattati con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, comunque mediante strumenti ritenuti idonei a garantire la sicurezza per evitare rischi di perdita, distruzione o accesso non autorizzato ai sensi e per gli effetti delle relative disposizioni contenute del D. Lgs. n. 101/2018.

Le medesime condizioni di riservatezza e sicurezza saranno garantite, anche successivamente, a seguito di eventuale instaurazione di rapporto contrattuale, per la gestione dello stesso.

I dati oggetto di trattamento non saranno sottoposti ad accesso alcuno tranne che per i casi previsti dalla normativa vigente in materia, in particolare dall'art. 22 della legge n. 241/1990.

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione della procedura.

L'interessato è titolare di diritti di cui all'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali, per cui, previa richiesta (mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica) rivolta al titolare o al responsabile di trattamento, può:

- conoscere, mediante accesso, l'origine dei dati personali, le finalità e modalità di trattamento, gli estremi identificativi dei soggetti che li trattano;
- ottenere l'aggiornamento, la rettifica ovvero l'integrazione dei dati che lo riguardano, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge se contenuti in documenti suscettibili di tali modificazioni;
- opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Art. 20 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Il Direttore dell'esecuzione, di cui all'art. 300 del D.P.R. 207/10, verrà indicato in sede di stipula del contratto. Si precisa che, fermo restando l'applicazione delle penali previste per l'esecuzione degli specifici adempimenti di cui al capitolato, l'aggiudicatario sarà tenuto alla fedele esecuzione della proposta progettuale di cui alla componente tecnica della propria offerta – per come sarà valutata dalla Commissione giudicatrice e ferma ed impregiudicata la relativa immodificabilità – in tutte le indicate (e relative) componenti e modalità.

Art. 21 - RISOLUZIONE IN VIA TRANSATTIVA DI CONTROVERSIE INERENTI L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione delle controversie relative a diritti soggettivi ed inerenti l'esecuzione del contratto relativo al presente appalto può essere definita dall'Amministrazione e dall'Appaltatore, avvalendosi di quanto stabilito dall'articolo 208 del Codice dei Contratti Pubblici, mediante transazione ai sensi dell'articolo 1965 del Codice Civile.

La transazione deve avere forma scritta, a pena di nullità.

Art. 22 - DEVOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE NON RISOLVIBILI IN VIA TRANSATTIVA

La risoluzione delle controversie inerenti l'esecuzione del contratto relativo al presente appalto non rimediabili mediante transazione o accordo similare è devoluta alla competenza del Foro di Tivoli. È, comunque, fatta salva la devoluzione esclusiva al Giudice Amministrativo di tutte le controversie riferibili alle fattispecie ed ai casi individuati dall'articolo 204 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 23 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO

Il contratto relativo al presente appalto è stipulato entro quarantacinque (45) giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di concordare con

l'aggiudicatario diverso termine in differimento. Il contratto relativo al presente appalto verrà, comunque, stipulato non prima di trenta (30) giorni dalla comunicazione ai contro interessati del provvedimento di aggiudicazione, salvo motivate ragioni di particolare urgenza che non consentano all'Amministrazione di attendere il decorso del predetto termine e che siano rese note con adeguate modalità, nonché precisate nel provvedimento di aggiudicazione.

Il contratto relativo al presente appalto è stipulato mediante forma pubblica amministrativa

Art. 24 - SPESE RELATIVE ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Tutte le imposte, tasse, spese, diritti, nessuno escluso ed eccettuato, presenti e futuri al presente contratto sono a carico della Società aggiudicataria. Sono a carico della Società aggiudicataria tutte le spese comunque connesse alla stipula del contratto. Tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto relativo al presente appalto sono a carico dell'Appaltatore.

Art. 25 - CLAUSOLA DI RINVIO

Per tutto quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente capitolato a fini di regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, l'Amministrazione e l'Appaltatore fanno riferimento alle disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti generali\ in materia di contratti, nonché alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti specificamente deputati a disciplinare i contratti pubblici.

Art. 26 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Fabio Cutini – Tel. 069571006

- Email ragioneriasanvitoromano@pec.cittametropolitanaroma.gov.it

ALLEGATO A

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO RM/G5

Tra i comuni di:

CAPRANICA PRENESTINA, CASTEL SAN PIETRO ROMANO, CAVE, GALLICANO NEL LAZIO, GENAZZANO, PALESTRINA, ROCCA DI CAVE, SAN CESAREO, SAN VITO ROMANO, ZAGAROLO ED AUSL RMG.



Scheda disabilità grave
L. 162/98

Codice utente SID_____

DATA compilazione scheda.....
DATA inizio attività.....
DATA dimissione.....
Motivo dimissione

1. inserimento in struttura
2. decesso
3. passaggio ad altro servizio
4. rinuncia (*allegare dichiarazione*)
5. conclusione del percorso
6. trasferimento dell'utente
7. altro

DATI ANAGRAFICI

Cognome e Nome

Data e luogo di nascita

Stato civile

Indirizzo e residenza

Telefono utente

Telefono familiari

COMPOSIZIONE FAMILIARE

Nome e Cognome

Data e luogo di nascita

Indirizzo e residenza

Telefono.....

Grado di parentela: 1) coniuge ; 2) genitore ; 3) figlio/a ; 4) fratello/sorella ;

5) altro parente (specificare.....);

6) altra persona (specificare.....).

TIPOLOGIA UTENTE

1) Minore (0-17) ; 2) Adulto (18-64) ;

TIPOLOGIA DISABILITA'

Fisica
.....

Psichica
.....

Plurima
.....

Prima patologia
Cod. ICD 9 – CM
.....

Seconda patologia
Cod. ICD 9 - CM
.....

Altre patologie rilevanti
Cod. ICD 9 – CM
.....

Protesi / Ortesi / Ausili
.....

SERVIZI ASL ATTIVATI

1) CAD ; 2) STSMREE ; 3) UFFICIO H ; 4) altro

INDICARE EVENTUALI STRUTTURE CONVENZIONATE

.....
.....

SITUAZIONE ABITATIVA

Barriere architettoniche: SI ; NO ;

MEDICO CURANTE Dr.
.....

Indirizzo / telefono
.....

INDICATORI SOCIALI CON PUNTEGGIO

INDICARE SE L'UTENTE E' DEAMBULANTE : **si** (2 punti), **no** (4 punti).

INDICARE LE ATTUALI CONDIZIONI DI VITA DELL' UTENTE

1. frequenta la scuola dell'obbligo	2
2. frequenta scuole speciali	2
3. frequenta centri semiresidenziali, diurni, aggregativi, etc	2
4. non frequenta per particolari condizioni di disabilità che non consentono l'attivazione di attività sociali ed educative	4
5. non frequenta per carenza di risorse familiari	6
6. non frequenta ma è in attesa di risposta o in fase di organizzazione	4

SITUAZIONE SOCIO FAMILIARE

	PUNTEGGIO
1. difficoltà abitative (es. barriere architettoniche)	
2. impegni prolungati dei genitori fuori casa	
3. presenza di genitori o familiari anziani e/o malati con precarie condizioni di salute	
4. complessità del nucleo familiare (es. psicopatologie delle figure genitoriali, problematiche sociali, , etc.)	
5. isolamento dalla rete parentale e amicale (vicinato, volontariato, etc)	

Per ciascuna delle seguenti situazioni attribuire un punteggio da 0 a 5 dove 0 indica assenza della situazione e 5 massima presenza della situazione.

INVALIDITA'

1. Dal 75% al 100%	2
2. Indennità di accompagnamento	4
3. Indennità di frequenza	4

INDICATORI SOCIALI

PUNTEGGIO INDICATORI SOCIALI : |_|_|

- Alto da 25 a 35
- Medio da 11 a 24
- Basso da 0 a 10

ALLEGARE DOCUMENTAZIONE SANITARIA DISABILITA' GRAVE

SINTESI ICF

Funzioni Corporee (b)

Strutture Corporee (s)

Attività e Partecipazione (d)

Fattori Ambientali (e)

Trattamenti sanitari in atto

.....

.....

.....

Contesto socio-ambientale.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
.....

PROGETTO COMPLETO DI OBIETTIVI E SPECIFICHE ATTIVITA' INDICATE

Tipologia d' intervento.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Attività indicate

1. favorire l'autonomia personale delle attività quotidiane: <i>acquisizione di capacità nel lavarsi le mani, vestirsi, mangiare, etc.</i>	
2. organizzazione e gestione del tempo, dello spazio e delle attività: <i>anche attraverso ausili –disegni, foto, immagini- si suddivide la giornata in base alla scansione degli impegni e dei tempi.</i>	
3. stimolazione della comunicazione verbale: <i>favorire e stimolare la comunicazione verbale</i>	
4. stimolazione della comunicazione alternativa anche attraverso ausili: <i>nei casi in cui è limitata la comunicazione verbale si attivano strategie alternative utili per descrivere azioni, fatti e per esprimere bisogni ed emozioni.</i>	
5. codifica di messaggi: <i>riconoscimento dei gesti e del linguaggio corporeo che facilitano la comunicazione sociale.</i>	
6. riconoscimento delle emozioni e controllo delle stesse: <i>l'acquisizione di tali capacità favorisce il contenimento dell'ansia e dell'aggressività.</i>	
7. rispetto dei tempi e delle regole: <i>si facilita l'adattamento anche fuori dal contesto familiare e scolastico.</i>	
8. attività di socializzazione: <i>anche attraverso attività ludiche</i>	
9. rispetto dei ruoli: <i>per migliorare gli aspetti della relazione e della socializzazione</i>	
10. autonomia e spostamenti: <i>sviluppare l'autonomia e l'orientamento nel territorio di appartenenza attraverso il riconoscimento delle indicazioni.</i>	
11. riconoscimento dei pericoli: <i>migliorare e sviluppare la sicurezza e l'autonomia attraverso il riconoscimento dei pericoli.</i>	
12. coinvolgimento delle figure genitoriali: <i>il sostegno genitoriale rientra tra le attività dell'educatore.</i>	
13. altro (specificare)	
14. altro (specificare)	

Durata dell'intervento

- **Breve terminata** da 1 mese a 3 mesi

- **Medio termine** da 4 mesi a 8 mesi
- **Lungo termine** da 9 mese a 12 mesi

Figure professionali impiegate dall'ente gestore

- Assistente di base
- Educatore professionale

ORE SETTIMANALI RICHIESTE _____